

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 29 MARZO 2018

OGGETTO: Tribunale di Cagliari e T.A.R. Sardegna - Eleonora Immobiliare Spa c/ERSU e c/Comune di Cagliari. Approvazione Testo Atto Transattivo esitato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ex art. 14, R.D. 18.11.1923, n. 2440.

Il Consiglio di Amministrazione

- VISTO** il Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 avente ad oggetto "Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato";
- VISTO** Il Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 avente ad oggetto "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna" e nello specifico l'art.55;
- VISTA** la Legge 3 aprile 1979, n. 103 avente ad oggetto "Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 avente ad oggetto "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 - Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382" e in particolare l'art. 73;
- VISTA** la L. 6 novembre 2012, n. 190 avente ad oggetto: "Disposizioni per la repressione e la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO** il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTA** la Legge Regionale 14 settembre 1987, n. 37 avente ad oggetto: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 avente ad oggetto: "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTA** la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 avente ad oggetto: "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modificazioni e integrazioni;
- RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2012 n. 13 avente ad oggetto: "Ricorso al Tribunale Regionale proposto dalla Società Sport General Service srl per l'annullamento degli atti del Comune di Cagliari e dell'ERSU di Cagliari relativi, rispettivamente, all'espressione del parere preventivo ed all'approvazione del progetto preliminare che costituisce presupposto per la gara d'appalto indetta dall'ERU per la progettazione definitiva ed esecutiva e per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione, in Cagliari, della Residenza universitaria e servizi - I stralcio funzionale- Fabbricato A1, parcheggi e opere accessorie (Campus)";
- VISTA** altresì, la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2015, n. 16 avente ad oggetto: "Atto di Citazione notificato in data 17 aprile 2015 (Prot. Ersu 6526) dalla Società Eleonora Immobiliare Spa - Proposta di resistenza in giudizio e richiesta Patrocinio Avvocatura Distrettuale dello Stato";
- ATTESO** che risultano pendenti con la Società Eleonora Immobiliare Spa (ex Società Sport General Service srl) rappresentata e difesa dallo Studio Legale Accardi del foro di Roma, i giudizi di cui alle su menzionate Deliberazioni del Cda. n. 13/2012 e n. 16/2015 per la cui rappresentanza e difesa l'ERSU si è avvalso del Patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- CONSIDERATO** che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha proposto di dirimere i contenziosi in essere mediante atto transattivo, nella forma della scrittura privata, a tacitazione di ogni presente, eventuale e potenziale controversia con la controparte;
- VISTA** l'ipotesi di transazione racchiusa nello schema trasmesso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato il 21 marzo 2018 (ns. prot. 5888) che reca, parimenti, il nulla osta alla sua traduzione in atto definitivo apposto in data 20 marzo 2018;
- ATTESO** che sul predetto testo di transazione l'Avvocatura ha reso, parimenti, il relativo parere obbligatorio ex art.14, R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440 cui l'azione amministrativa deve, necessariamente, conformarsi a tutela dei propri interessi pubblici;
- RITENUTO** rispondente e conforme agli interessi pubblici dell'Ente il testo di transazione esitato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e di condividere le finalità cui l'atto mira descritte e argomentate nel parere;
- RAVVISATO** pertanto, opportuno addiviene con la Società Eleonora Immobiliare Spa ed il Comune di Cagliari ad una composizione transattiva dei pendenti gravami secondo i termini, condizioni e patti contenuti nell'allegato schema di accordo transattivo dando mandato al Presidente affinché intervenga nella relativa stipula e sottoscrizione di ogni atto conseguente, susseguente, correlato e connesso all'atto di transazione;


ACQUISITO il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L.R. 15 maggio 1995 n. 14

Delibera all'unanimità


1. di approvare, per le premesse e motivi espressi in narrativa, lo schema di atto di transazione - prospettato ed avvalorato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con apposizione del nulla osta alla sua traduzione in accordo definitivo – unito alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Presidente, in veste di Rappresentante Legale dell'E.R.S.U. affinché intervenga nella stipula e sottoscrizione della transazione e di ogni atto conseguente, susseguente, correlato e connesso all'accordo di transattivo.

Copia della presente deliberazione è trasmessa, per conoscenza, all'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Giulio Capobianco
DIRETTORE GENERALE



Michele Camoglio
PRESIDENTE





ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S'ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Deliberazione
N. 14/2018

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 29 MARZO 2018

IL DIRETTORE GENERALE


VISTA la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: "Tribunale di Cagliari e T.A.R. Sardegna - Eleonora Immobiliare Spa c/ERSU e c/Comune di Cagliari. Approvazione Testo Atto Transattivo esitato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ex art. 14, R.D. 18.11.1923, n. 2440";

VISTI tutti gli atti istruttori

ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14.

Giulio Capobianco
DIRETTORE GENERALE





Avvocatura Distrettuale dello Stato

VIA DANTE N° 23 - 09128 CAGLIARI
Tel. 070/40476-1 – Fax 070/40476290

PEC

Ct. 767/2015 Avv. Steri

Nella risposta si prega di citare: numero affare, nome avvocato, n. prot. e data.

OGGETTO: Tribunale di Cagliari e T.A.R. Sardegna – Eleonora Immobiliare S.p.A. c/ERSU.

ERSU

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Corso Vittorio Emanuele n. 68
09100 C A G L I A R I

Di seguito alla precorsa corrispondenza relativa all'oggetto, ai contatti per le vie brevi ed alle riunioni svoltesi presso gli Uffici della scrivente, si trasmette lo schema di scrittura privata, con apposto il visto che nulla osta alla sua trasformazione in atto definitivo.

Invero, in tale modo vengono definiti tutti i contenziosi pendenti, così evitando il rischio di esporre codesta Amm.ne all'incertezza circa l'esito dei giudizi e soprattutto del ricorso al T.A.R. ed ai successivi motivi aggiunti che, come è noto, presentavano notevoli profili di criticità.

Del resto le condizioni tecniche concordate sono state ritenute nel corso dei citati incontri pienamente accettabili da codesto Ente.

In queste condizioni si conferma il parere favorevole della scrivente alla definizione transattiva alle condizioni contenute nel citato schema.

Del resto deve essere anche considerato che l'eliminazione del contenzioso, soprattutto di quello pendente davanti al T.A.R. consente ora a codesto Ente di dare corso ai lavori senza essere esposto ad eventuali sospensioni (e conseguente risarcimento del danno) nell'ipotesi di accoglimento del citato ricorso.

Si resta a disposizione.

L'Avvocato Distrettuale dello Stato
(Avv. Francesco Caput)

pp
l'Avvocato incaricato *G. Steri*

ERSU - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - CAGLIARI
E.R.S.U. Cagliari
Protocollo N. 0005888/2018 del 21/03/2018

ERSU - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - CAGLIARI
E.R.S.U. Cagliari
Protocollo N. 0005888/2018 del 21/03/2018

2018-P-aooca AL:767/2015

SCRITTURA PRIVATA

TRA

ELEONORA IMMOBILIARE S.P.A., con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n.14, C.F. e PIVA 01861470928, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (di seguito "Eleonora Immobiliare")

E

E.R.S.U. – ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO CAGLIARI, con sede legale in Cagliari, Via Dante n.23, C.F. 80018410920, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (di seguito anche solo "ERSU"), autorizzato a sottoscrivere il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'8 febbraio 2018,

E

Comune di Cagliari [riempire dati da parte del Comune]

PREMESSO CHE

- A) Con scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal notaio Enrico Dolia in data 23 luglio 2002 con il repertorio n. 121178 e in data 26 luglio 2002 con il repertorio n. 121391 e con la raccolta n. 23355, la "Eleonora Immobiliare s.r.l." (già "Port Service s.r.l.", oggi "Eleonora Immobiliare s.p.a.") costituì a favore dell'"Edilia Costruzioni s.p.a." una "*servitù perpetua di passaggio pedonale e con qualsiasi mezzo, a gravare sul passo carraio avente accesso dal civico 17 (erroneamente indicato nell'atto come civico 15) di Viale La Plaia e sul tratto di area ad esso adiacente, identificato con contorno in colore rosso nella planimetria che sottoscritta dai contraenti si allega al presente atto sotto la lettera "A"*" (art. 1 del contratto citato). Nelle medesime scritture private autentiche, la Società Edilia Costruzioni S.p.A. costituiva a favore della Società Eleonora Immobiliare Srl *servitù perpetua di passaggio pedonale e con qualsiasi mezzo, a gravare sul passo carraio avente accesso dal civico 13 del Viale La Playa e sul tratto di area ad esso adiacente*. Le dette scritture private furono pubblicate nella Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari il giorno 7 agosto 2002 con il numero 38589 di registro generale e n. 30613 di registro particolare;
- B) Al fine di "*una più precisa specificazione del fondo servente*", le predette parti sottoscrivevano poi un'altra scrittura privata, integrativa di quella pubblicata nella Conservatoria il 7 agosto 2002, che fu autenticata nelle sottoscrizioni dal notaio Enrico Dolia in data 4 ottobre 2002 con il repertorio n. 123360 e in data 5 ottobre 2002 con il repertorio

n. 123361 e con la raccolta n. 23612. L'atto integrativo fu pubblicato nella Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari il giorno 17 marzo 2004 con il numero 9994 di registro generale e n. 1472 di registro particolare;

- C) Il 23 settembre 2004, con atto Notaio Enrico Dolia n. 446841/26956 veniva stipulata tra il Comune di Cagliari e la società Edilia Costruzioni S.p.A. una Convenzione relativa al programma integrato proposto dalla società Edilia Costruzioni S.p.A. allo stesso Comune per la riqualificazione della c.d. ex area SEM. Con tale atto, la società Edilia Costruzioni S.p.A. cedeva al Comune di Cagliari, tra l'altro, l'area destinata a viabilità pubblica in catasto Sezione A, fg. 18, map. 818, subalterno 7;
- D) Il 9 febbraio 2006 la Società "Eleonora Immobiliare Srl" trasferì alla "Intesa Leasing s.p.a." (poi "Leasing s.p.a.", ora "Mediocredito Italiano S.p.a.") il fabbricato e il cortile di pertinenza oggi censiti nel catasto dei fabbricati del Comune di Cagliari nella sezione A del foglio 18, particella 7187. Il contratto fu stipulato con rogito del notaio Onano, registrato a repertorio con il numero 8971 e a raccolta con il numero 4679;
- E) Sempre il 9 febbraio 2006, la "Intesa Leasing s.p.a." concesse in locazione finanziaria il medesimo immobile alla "S.G.S. Sport General Service s.r.l." (a cui il 31 dicembre 2013 succedette la "Eleonora Immobiliare s.p.a." per atto di fusione);
- F) Il 27 luglio 2006, in virtù di transazione, l'ERSU - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari - acquistò dalla "Edilia Costruzioni s.p.a." il fabbricato e il cortile di pertinenza oggi censiti nel catasto dei fabbricati del Comune di Cagliari nella sezione A del foglio 18, particella 7186. La transazione fu stipulata con rogito del notaio Enrico Dolia, registrata a repertorio con il numero 161846 e a raccolta con il numero 30123. Il contratto fu pubblicato nella Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari il 7 agosto 2006 con il numero 34127 di registro generale e n. 22711 di registro particolare. In forza di tale atto l'Ente subentrava nelle servitù sopra descritte;
- G) Su detto immobile nell'area indicata nella planimetria allegata al presente atto sotto la lett. "A" erano anche installati n.2 serbatoi cilindrici in PVC per impianto d'accumulo idrico a

servizio del confinante immobile oggi condotto in leasing finanziario da Eleonora Immobiliare distinto al NCEU al foglio A/18, mapp. 2042 (oggi mapp.7187) (di seguito "Serbatoi");

- H) Anche ai fini degli accessi per la servitù di cui al punto A venivano poi realizzati, nel corso dei lavori assentiti con l'autorizzazione edilizia n. 316/2008 del 7.5.2008, i cancelli di passaggio (di seguito anche solo "i Cancelli") meglio individuati nella pianta allegata al presente atto sub lett. "A" con lettere A, B, e C;
- I) In data 10 giugno 2013, la Società Leasint (ora Mediocredito) di Milano con nota indirizzata alla Società Sport General Service (ora Eleonora Immobiliare) e per conoscenza all'ERSU di Cagliari (di riscontro alla diffida ERSU prot n. 1444 del 27.02.2012) invitava la suddetta Società, a verificare le censure mosse dall'Ente addivenendo ad un eventuale accordo bonario in ordine all'eliminazione di ogni infrastruttura, impedimento ed ostacolo rilevato dall'ERSU di Cagliari sull'immobile oggetto di locazione finanziaria;
- J) Tra ERSU, Eleonora Immobiliare e il Comune di Cagliari sono attualmente pendenti i seguenti giudizi amministrativi:
- 1) TAR di Cagliari, Sez. II, Nrg. 228/12, con prossima udienza fissata per l'11 aprile 2018, nell'ambito del quale Eleonora Immobiliare ha agito con ricorso e conseguenti tre ricorsi per motivi aggiunti per l'annullamento dei seguenti provvedimenti:
 - Deliberazione del Consiglio Comunale di Cagliari n. 71 del 14.12.2011
 - Deliberazione della Giunta Comunale di Cagliari n. 257 del 12.12.2011
 - Deliberazione del Consiglio Comunale di Cagliari n. 41 del 9.7.2014
 - Accordo di Programma stipulato tra Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Cagliari, Università degli Studi di Cagliari ed ERSU del 27.6.2014
 - Verbale della Conferenza dei Servizi Seduta del 27.6.2014
 - Determinazione del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia del Comune di Cagliari n.2001/DG, prot. 32032/DG del 18.7.2014
 - Decreto n.116 del 28.10.2015 prot. n. 20733 e rettifica parziale dell'Accordo di Programma depositati in data 21.12.2016

- Nota del Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale del Comune di Cagliari del 20.12.2016 prot. 0277846
 - Decreto n. 18 del 2.2.2017
 - Nota del Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale del Comune di Cagliari prot. n.72257/2017 del 24.3.2017
 - Nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso;
- 2) TAR di Cagliari, Sez. II, Nrg. 365/09, con prossima udienza fissata all'11 aprile 2018, nell'ambito del quale Eleonora Immobiliare (già SGS – Sport General Service S.r.l.) ha agito nei confronti di ERSU (già Edilia Costruzioni S.p.A.) e del Comune di Cagliari per l'annullamento dei seguenti provvedimenti:
- Concessione Edilizia n.325/2005C
 - Concessione Edilizia n. 405/2005C
 - Concessione Edilizia n. 416/2005C
 - Prov. prot. 19463 del 22.2.2006
 - Nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.

Tra ERSU e Eleonora Immobiliare è pendente altresì il seguente giudizio civile:

- 1) Tribunale Civile di Cagliari, Sezione II Civile, Dott. Acquaro, Nrg. 3432/15, con prossima udienza fissata al 3 maggio 2018, nell'ambito del quale Eleonora Immobiliare ha agito nei confronti di ERSU per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, per tutti i fatti dedotti nel presente atto e/o successivi: in via principale: accertare e/o dichiarare la costituzione - per destinazione del padre di famiglia e/o volontaria e/o coattiva - della servitù gravante sul fondo censito al C.T. foglio 18, mapp.2033, 2040, 2041, 2042 e 4685 (oggi 7186) in favore dell'immobile censito al NCEU foglio 18, mapp. 2042 (oggi 7187), in relazione ai n.2 serbatoi cilindrici in PVC di colore celeste per impianto d'accumulo idrico, ciascuno della capacità di litri 5000 circa, allacciati all'impianto di adduzione idrica, protetti da apposita recinzione, formante un'area a forma triangolare della superficie di m² 200,5 circa, che garantisce l'esercizio del diritto di servitù, e, per l'effetto, assumere ogni e più opportuna statuizione, anche in ordine alla trascrizione dell'emanando provvedimento; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio".* Mentre ERSU ha risposto concludendo come segue: *"l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, Voglia: 1) respingere l'avversa domanda in quanto infondata; 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, condannare la società attrice all'immediato*

rilascio del bene per cui è causa indicato in espositiva, in pristino stato e libero da persone e cose ed al risarcimento di tutti i danni cagionati in conseguenza dell'occupazione senza titolo per l'intero periodo di occupazione e fino al rilascio, da determinarsi in separato giudizio ovvero nella misura che risulterà in corso di causa, da liquidarsi dal giudice se del caso anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo; 3) in tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”;

Tra Eleonora Immobiliare e il Comune di Cagliari è altresì pendente altro giudizio amministrativo al Nrg. 265/15 avanti il TAR di Cagliari con udienza ancora da fissarsi e che non rientra nel presente accordo in quanto la sua definizione dipenderà dall'esito delle pratiche di accertamento di conformità di cui al successivo punto L) delle premesse.

I) con atto di fusione del 31.12.2013 (Rep. 19932, Racc. 11437), Eleonora Immobiliare S.p.A. incorporava SGS Sport General Service S.r.l.;

L) Eleonora Immobiliare Spa ha in corso due pratiche amministrative presso il Comune di Cagliari rispettivamente al numero 22588.21 – 22588.23 (ATI) e al numero 2588.20 – 2588.22 per l'accertamento di conformità ex art.16/85 dei Cancelli e dei Serbatoi.

|* * * * *

TUTTO CIÒ PREMesso

Al fine di dirimere le controversie insorte di cui in premessa, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE

Le Premesse vengono espressamente approvate ed accettate e formano parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito, per brevità l'“Accordo”). Ogni riferimento alla presente scrittura dovrà intendersi rivolto anche alle Premesse contenute nella stessa.

2. OGGETTO

2.1 Sotto la condizione dell'ottenimento da parte di Eleonora Immobiliare, anche per i suoi danti causa - entro e non oltre il 6 aprile 2018 dell'assenso del Mediocredito Italiano S.p.A. (già Intesa Leasing S.p.A.), anche per i suoi aventi causa, alle operazioni di seguito descritte, anche per i suoi aventi causa, agli atti necessari e/o opportuni per il perfezionamento delle formalità di cui ai patti che seguono (di seguito la “Condizione”), le Parti, anche per i propri danti e/o aventi causa, si impegnano:

a1) Eleonora immobiliare a far rinunciare al Mediocredito Italiano, alla servitù di passaggio pedonale e con qualsiasi mezzo gravante sul civico 13 meglio indicata nelle Premesse con atto notarile da sottoscrivere contestualmente all'atto indicato al successivo punto a2 dinanzi al Notaio Roberto Onano, appartenente al Distretto Notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano, previa convocazione con preavviso di 10 giorni dall'avveramento della Condizione e ripartizione dei relativi costi al 50%;

a2) ERSU a rinunciare alla servitù di passaggio costituita al civico 17 (già 15a) con atto notarile da sottoscrivere contestualmente all'atto di cui al precedente punto a1 dinanzi al Notaio Roberto Onano, previa convocazione con preavviso di 10 giorni dall'avveramento della Condizione e ripartizione dei relativi costi al 50%;

b) ERSU, anche per i suoi aventi causa, si impegna a tollerare la presenza dei Serbatoi sul terreno di sua proprietà come indicati nella planimetria sempre sub alleg. "A" senza che ciò implichi alcun riconoscimento di diritto reale. ERSU potrà, tuttavia, chiedere in qualsiasi momento, senza dover giustificare e/o motivare tale richiesta, di procedere allo spostamento dei serbatoi dalla propria area all'area identificata con colore rosso nella planimetria sub alleg. "A" di proprietà di Mediocredito: tale spostamento sarà effettuato direttamente dall'ERSU a propria cura e spese. Qualora fosse necessario ai fini del predetto spostamento attivare uno o più procedimenti amministrativi e/o autorizzativi presso il Comune di Cagliari, l'ente gestore del Servizio Idrico Integrato e/o altre pubbliche amministrazioni essi saranno curati entro 60 giorni dalla richiesta di spostamento di ERSU da Eleonora Immobiliare con l'assenso ora per allora e l'impegno a sottoscrivere eventuali documenti necessari da parte del Mediocredito Italiano S.p.A., ciò anche per i suoi eventuali aventi causa, con altresì massima collaborazione da parte di ERSU per tutto quanto occorrer possa.

Resta inteso che ERSU trascorsi 360 giorni naturali e continuativi dalla richiesta di spostamento dei serbatoi procederà, sotto la propria responsabilità, in ogni caso alla rimozione degli stessi anche nel caso in cui i procedimenti amministrativi/o autorizzatori di cui sopra non fossero giunti a conclusione fermo poi l'impegno non appena pervenute le autorizzazioni di procedere allo spostamento.

c) Le Parti tutte anche per i loro aventi causa, per quanto di ragione, si impegnano altresì a tollerare a tempo indeterminato reciprocamente i Cancelli sub lettere A, B e C) della planimetria sub alleg. "A" per come realizzati senza che ciò implichi alcun diritto reale reciproco, impegnandosi a saldare i cancelli C e B e a non esercitare alcun reciproco accesso sulle reciproche aree private, a meno di consenso scritto dell'altra parte o emergenza. Fino a che persisteranno i Serbatoi ove attualmente dislocati, la proprietà dell'immobile attualmente condotto in locazione finanziaria da Eleonora Immobiliare avrà diritto di accesso dal cancello A che conduce ai Serbatoi per i controlli e la manutenzione eventualmente necessaria. Dopo di che anche detto cancello verrà chiuso e non utilizzato in alcun modo.

d) ERSU, per quanto di ragione, e quindi con esclusione del Cannello C incidente su area non di sua pertinenza, si impegna a rilasciare il proprio assenso in relazione alle pratiche amministrative edilizie di cui al punto L) delle Premesse protocollate al Comune di Cagliari al numero 22588.21 – 22588.23 (ATI) e al numero 22588.20 – 22588.22 (ATI) per accertamento di conformità ex art. 16/85 (come da allegate dichiarazioni sub Alleg. sotto la lett. "B". Il Comune di Cagliari con riguardo al Cannello C darà corso al procedimento di conformità.

2.2 Gli impegni di cui al presente articolo 2 si intendono assunti irrevocabilmente dalle Parti e per i loro aventi causa.

3. ESTINZIONE DEI GIUDIZI

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti, anche per i loro aventi causa, danno mandato irrevocabile ai rispettivi legali al fine di richiedere, ove necessario, anche formalizzando apposita istanza con richiesta congiunta l'estinzione per cessata materia del contendere dei giudizi in premessa e compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, ciò con eccezione del giudizio che resta pendente avanti al Tar di Cagliari Nrg. 265/15 fino alla definizione delle pratiche di accertamento di conformità di cui alla lettera L) delle premesse, con l'intesa che anche questo giudizio sarà definito con dichiarazione congiunta delle parti di sopravvenuta carenza di interesse a spese compensate non appena perfezionata la relativa pratica. Il giudizio pendente davanti al Tribunale di Cagliari sarà invece definito ai sensi dell'art. 309 c.p.c., sempre a spese compensate.

4. SPESE E ONERI

4.1. L'imposta di registro è dovuta e sarà versata solo in caso d'uso dalla Parte che avrà dato causa alla necessità di registrare l'atto.

4.2 Ciascuna delle Parti sopporterà tutte le spese e i costi relativi ai propri consulenti legali, contabili, finanziari o di altra natura per attività prestate ai fini della predisposizione e negoziazione del presente accordo e dell'atto notarile di cui al punto 2.1.

4.3 Con separate lettere i difensori delle parti coinvolte confermeranno la loro rinuncia al vincolo di solidarietà in relazione ai compensi maturati e alle spese sostenute.

Cagliari, XXXXXXXXXX 2018

Eleonora Immobiliare S.p.A.

E.R.S.U.

Comune di Cagliari

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
CAGLIARI

VISTO il presente schema e i documenti che ne hanno relazione, questa Avvocatura è d'avviso che nulla osti alla sua traduzione in atto definitivo.

Cagliari, li. 20 MAR 2018

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

